

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1922 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 428/2009 prescrive che i prodotti a duplice uso siano sottoposti a un controllo efficace quando sono esportati dall'Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo attraverso servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell'Unione.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 stabilisce l'elenco comune dei prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione nell'Unione. Le decisioni sui prodotti sottoposti ad autorizzazione sono prese nel quadro del gruppo Australia ⁽²⁾, del regime di non proliferazione nel settore missilistico ⁽³⁾, del gruppo dei fornitori nucleari ⁽⁴⁾, dell'intesa di Wassenaar ⁽⁵⁾ e della convenzione sulle armi chimiche.
- (3) L'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 va aggiornato regolarmente per assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza, garantire la trasparenza e mantenere la competitività degli operatori economici. Le modifiche degli elenchi di controllo adottate dai regimi internazionali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni nel 2017 richiedono ora una nuova modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009. Al fine di agevolare la consultazione da parte delle autorità responsabili del controllo delle esportazioni e degli operatori economici è opportuno sostituire l'allegato I di detto regolamento.
- (4) Gli allegati da II *bis* a II *septies* del regolamento (CE) n. 428/2009 istituiscono le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.
- (5) L'allegato II *octies* del regolamento (CE) n. 428/2009 stabilisce un elenco dei prodotti a duplice uso da escludere dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali e delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.
- (6) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 428/2009 fissa i requisiti di autorizzazione per alcuni trasferimenti intracomunitari.
- (7) Le modifiche dell'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I richiedono modifiche conseguenti degli allegati da II *bis* a II *octies* e dell'allegato IV per quanto concerne i prodotti a duplice uso elencati anche negli allegati da II *bis* a II *octies* e nell'allegato IV.

⁽¹⁾ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

⁽²⁾ <http://www.australiagroup.net/en/index.html>

⁽³⁾ <http://mtcr.info/>

⁽⁴⁾ <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/index.php?lang=en>

⁽⁵⁾ <https://www.wassenaar.org/>

